



TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

(TRATTAZIONE SCRITTA *AI SENSI DELL'ART. 221 CO. 4 L. 77/20*)

Nella causa di lavoro e previdenza n. r.g. **1383/2019**, promossa con ricorso depositato il 14/11/2019 da:

LUCA [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
Marco

RICORRENTE

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) (C.F. 01165400589) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
Mariantonietta

CONVENUTO

Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)

LUCA [REDACTED], premesso di lavorare con mansioni di direttore di supermercato dal 03/06/2003 alle dipendenze della [REDACTED], assume di essere affetto da malattia professionale, con danno all'integrità psico-fisica in misura indennizzabile, allegando di essere stato vittima di numerose vessazioni da parte della datrice di lavoro, con conseguente stress lavoro-dipendente.



Chiede perciò la condanna dell'I.N.A.I.L. alla corresponsione delle prestazioni di legge.

L'Istituto resiste.

La domanda è fondata.

Il secondo c.t.u. nominato, dopo la rinuncia all'incarico da parte del primo, argomentando in modo esente da vizi logico-giuridici, ha accertato che la parte ricorrente è affetta da disturbo dell'adattamento, non complicato, correlato in via esclusiva alle reiterate vessazioni subite nel luogo di lavoro a partire dal 2017, con un danno all'integrità psico-fisica pari all'8%.

Il c.t.u. ha tra l'altro valorizzato il certificato della visita effettuata da un collegio di specialisti psichiatri e di medicina del lavoro in data 02.07.2018 presso il Centro per lo studio del Disadattamento Lavorativo, dove si afferma in conclusione che il paziente presenta un «Disturbo dell'adattamento con ansia compatibile con situazione lavorativa caratterizzata anamnesticamente da una rilevante presenza di rilievi avversativi».

Va detto inoltre che le allegazioni di cui al ricorso circa le situazioni costrittive nelle quali si è trovato il lavoratore non sono state specificamente contestate e in buona parte sono documentate.

Per i motivi di cui sopra, la domanda del ricorrente deve essere accolta sussistendo il diritto dello stesso alla corresponsione, da parte dell'I.N.A.I.L., di un indennizzo nella misura dell'8%.

Le spese seguono la soccombenza, con distrazione come richiesto.

Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico dell'I.N.A.I.L.

P.Q.M.

Il Giudice,

-condanna l'I.N.A.I.L. a corrispondere alla parte ricorrente, in relazione alla malattia professionale per cui è causa, l'indennizzo nella misura dell'8% con decorrenza ed interessi di legge;

-condanna l'I.N.A.I.L. alle spese di lite, che liquida in € 3.000 per compenso al procuratore ed € 43,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario;

-pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico dell'I.N.A.I.L.

Pisa, 3/11/22



